

Giovanni Maria Riccio

**L'ESORDIO DEL DIRITTO
ALL'OBLIO NELLA
GIURISPRUDENZA ITALIANA**

Estratto



Milano • Giuffrè Editore

TRIBUNALE ROMA

I SEZ. CIVILE

3 DICEMBRE 2015

N. 23771

GIUDICE:

COLLA

PARTI:

S.F. C. GOOGLE INC.

• Protezione dei dati personali • Motori di ricerca • Informazioni relative a procedimenti giudiziari • Diritto all'oblio • Diritto alla deindicizzazione • Non sussiste • Personaggio pubblico • Prevalenza dell'interesse pubblico all'accesso all'informazione • Essenzialità dell'informazione • Sussiste

• Protezione dei dati personali • Motori di ricerca • Informazioni relative a procedimenti giudiziari • Diritto all'oblio • Responsabilità del gestore del motore di ricerca per la falsità o inesattezza della notizia pubblicata dalla pagina web originaria • Non sussiste

• Motori di ricerca • Diritto

all'oblio • Professionista iscritto all'albo • Ruolo pubblico • Sussiste

Nel caso di una notizia riguardante un'importante indagine giudiziaria e pubblicata in un periodo abbastanza recente (nella fattispecie due anni), deve ritenersi prevalente l'interesse pubblico all'accesso all'informazione oggetto di indicizzazione da parte del motore di ricerca.

Il gestore del motore di ricerca non risponde dei danni eventualmente derivanti dalla inesattezza o falsità delle informazioni pubblicate su siti Internet gestiti da terzi.

Il professionista iscritto ad un albo (nella fattispecie l'avvocato) esercita un "ruolo pubblico" equiparabile a quello ricoperto dai politici, dagli alti funzionari pubblici e dagli uomini d'affari.

FATTO E DIRITTO. — (*Omissis*) Il ricorrente, avvocato, ha convenuto in giudizio la società resistente chiedendo, sul presupposto dell'esistenza di un diritto all'oblio, la deindicizzazione di quattordici links risultanti da una ricerca a proprio nome, (*Omissis*) effettuata tramite il motore di ricerca Google, meglio elencati nell'atto introduttivo, nei quali era contenuto il riferimento ad una risalente vicenda giudiziaria nella quale era rimasto coinvolto senza che fosse mai stata pronunciata alcuna condanna, con condanna della controparte al risarcimento del danno derivante dall'illegittimo trattamento dei suoi dati personali, da quantificarsi nella misura non inferiore ad euro 1.000,00.

La società resistente si è costituita eccependo la nullità dell'avverso atto introduttivo ed evidenziando, preliminarmente, la cessazione della materia del contendere relativamente a quattro URL in contestazione (non comparando gli stessi al momento della costituzione tra i risultati di ricerca e comunque corrispondendo a pagine web prive di contenuti); ha comunque sostenuto nel merito l'inesistenza del diritto all'oblio rivendicato da controparte in relazione alla notizia oggetto di doglianza, con particolare riferimento all'irrelevanza dell'asserita erroneità delle notizie, all'assenza del requisito del trascorrere del tempo, oltre che al ruolo dell'interessato nella vita pubblica.

Ha quindi concluso chiedendo il rigetto dell'avversa domanda, anche sotto il profilo del risarcimento del danno, con vittoria di spese.

Alla prima udienza del 9.6.2015 la causa, ritenuta matura per la

decisione, è stata rinviata al 10.11.2015 per la discussione, con lettura del dispositivo all'esito della camera di consiglio.

Deve premettersi l'infondatezza dell'eccezione di nullità dell'atto introduttivo per indeterminatezza della domanda, in considerazione della intelligibilità dei relativi petitum e causa petendi, tanto da consentire al giudice di pronunciarsi sulla richiesta di deindicizzazione ed alla resistente di difendersi adeguatamente, vista la consistente memoria di costituzione prodotta, unitamente alla pertinente produzione documentale effettuata.

Occorre inoltre preliminarmente evidenziare che effettivamente dei quattordici URL in contestazione solo dieci allo stato ancora rientrano tra i risultati della ricerca a nome dell'odierno ricorrente, per come correttamente indicato nella memoria di costituzione, con la conseguente esclusione dei predetti dall'effettuata richiesta di deindicizzazione.

Quanto agli altri URL, nel merito, la domanda non è fondata e deve essere respinta per le ragioni che seguono.

Tutti i links ancora rinvenibili sul motore di ricerca Google a nome di Simone Fazzari contengono il riferimento a notizie di cronaca circa una vicenda giudiziaria in cui il medesimo sarebbe rimasto coinvolto nel 2012/2013 unitamente ad altri personaggi romani, alcuni esponenti del clero ed altri ricondotti alla criminalità della cd. banda della Magliana, relativamente a presunte truffe e guadagni illeciti realizzati dal sodalizio criminoso.

Ebbene, l'odierna vicenda deve essere correttamente inquadrata nel trattamento dei dati personali e nel cd. diritto all'oblio, configurabile quale peculiare espressione del diritto alla riservatezza (privacy) e del legittimo interesse di ciascuno a non rimanere indeterminatamente esposto ad una rappresentazione non più attuale della propria persona derivante dalla reiterata pubblicazione di una notizia (ovvero nella specie il permanere della sua indicizzazione sui motori di ricerca), con pregiudizio alla propria reputazione e riservatezza (attesa l'attenuazione dell'attualità della notizia e dell'interesse pubblico all'informazione con il trascorrere del tempo dall'accadimento del fatto).

Quest'ultimo, ove ritenuto sussistente, impedisce il protrarsi del trattamento stesso (e quindi l'indicizzazione, con la conseguente fondatezza della domanda di deindicizzazione nei confronti del gestore del motore di ricerca), per come risultante anche dalla recente pronuncia in materia resa dalla Corte di Giustizia Europea (Grande Sezione del 13.5.2014 nella causa C-131/12, sentenza Costeja), oltre che dalle, conformi, successive decisioni del Garante per la protezione dei dati personali.

Secondo la citata pronuncia, in sintesi, gli utenti — in caso di ricerca nominativa su Google — non possono ottenere dal gestore del motore di ricerca la cancellazione dai risultati di una notizia che li riguarda se si tratta di un fatto recente e di rilevante interesse pubblico: il diritto all'oblio, infatti, deve essere bilanciato, ad avviso della corte, con il diritto di cronaca e con l'interesse pubblico alla conoscenza dei fatti acquisibili per il tramite dei links forniti dal motore di ricerca.

Ad avviso della Corte "occorre ricercare, in situazioni quali quelle oggetto del procedimento principale, un giusto equilibrio segnatamente tra tale interesse e i diritti fondamentali della persona di cui trattasi derivanti dagli articoli 7 e 8 della Carta. Se indubbiamente i diritti della

persona interessata tutelati da tali articoli prevalgono, di norma, anche sul citato interesse degli utenti di Internet, tale equilibrio può nondimeno dipendere, in casi particolari, dalla natura dell'informazione di cui trattasi e dal suo carattere sensibile per la vita privata della persona suddetta, nonché dall'interesse del pubblico a disporre di tale informazione, il quale può variare, in particolare, a seconda del ruolo che tale persona riveste nella vita pubblica”.

In altri termini, “dato che l'interessato può, sulla scorta dei suoi diritti fondamentali derivanti dagli articoli 7 e 8 della Carta, chiedere che l'informazione in questione non venga più messa a disposizione del grande pubblico in virtù della sua inclusione in un siffatto elenco di risultati, i diritti fondamentali di cui sopra prevalgono, in linea di principio, non soltanto sull'interesse economico del gestore del motore di ricerca, ma anche sull'interesse di tale pubblico ad accedere all'informazione suddetta in occasione di una ricerca concernente il nome di questa persona. Tuttavia, così non sarebbe qualora risultasse, per ragioni particolari, come il ruolo ricoperto da tale persona nella vita pubblica, che l'ingerenza nei suoi diritti fondamentali è giustificata dall'interesse preponderante del pubblico suddetto ad avere accesso, in virtù dell'inclusione summenzionata, all'informazione di cui trattasi”.

Ed ancora “i diritti fondamentali di cui sopra prevalgono, in linea di principio, non soltanto sull'interesse economico del gestore del motore di ricerca, ma anche sull'interesse di tale pubblico a trovare l'informazione suddetta in occasione di una ricerca concernente il nome di questa persona. Tuttavia, così non sarebbe qualora risultasse, per ragioni particolari, come il ruolo ricoperto da tale persona nella vita pubblica, che l'ingerenza nei suoi diritti fondamentali è giustificata dall'interesse preponderante del pubblico suddetto ad avere accesso, mediante l'inclusione summenzionata, all'informazione di cui trattasi”.

Solo in alcuni casi pertanto, prosegue la pronuncia, la persona interessata può “esigere dal gestore di un motore di ricerca che questi sopprima dall'elenco di risultati, che appare a seguito di una ricerca effettuata a partire dal nome di questa persona, dei link verso pagine web legittimamente pubblicate da terzi e contenenti informazioni veritiere riguardanti quest'ultima, a motivo del fatto che tali informazioni possono arrecarle pregiudizio o che essa desidera l'«oblio» di queste informazioni dopo un certo tempo”.

È dunque necessario, spiega la Corte, “verificare in particolare se l'interessato abbia diritto a che l'informazione riguardante la sua persona non venga più, allo stato attuale, collegata al suo nome da un elenco di risultati che appare a seguito di una ricerca effettuata a partire dal suo nome”.

La pronuncia citata ha quindi previsto l'obbligo, per un motore di ricerca (nel caso di specie, Google), di rimuovere dai propri risultati (cd. “deindicizzazione”) i link a quei siti che siano ritenuti dagli interessati lesivi del loro “diritto all'oblio” (o “right to be forgotten”), in relazione alla pretesa a ottenere la cancellazione dei contenuti delle pagine web che, secondo l'interessato, offrono una rappresentazione non più attuale della propria persona.

Nel caso in cui il motore di ricerca non accolga la richiesta, l'interessato potrà rivolgersi all'autorità nazionale per la protezione dei dati personali o all'autorità giudiziaria.

Il 26 novembre 2014 l'Article 29 Data Protection Working Party (organo consultivo indipendente istituito in conformità all'articolo 29 della Direttiva 95/46/CE sulla protezione dei dati personali) ha pubblicato delle linee guida per l'implementazione della menzionata pronuncia della Corte di Giustizia (causa C-131/12), le quali per quel che qui specificamente interessa contengono una serie di criteri per orientare l'attività delle autorità nazionali nella gestione dei reclami degli interessati a seguito del mancato accoglimento, da parte del motore di ricerca, delle richieste di deindicizzazione, chiarendo che nessun criterio è di per sé determinante. Tra di essi, figura in primo luogo quello della natura del richiedente (in particolare, la circostanza per cui il richiedente rivesta un ruolo di rilievo pubblico, come nel caso di personaggi politici, dovrebbe tendenzialmente orientare verso il diniego della richiesta di deindicizzazione).

I principi esposti dalla riportata pronuncia e contenuti nelle linee guida emanate dal WP29 nello scorso mese di novembre sono stati infine integralmente recepiti dal Garante Privacy nelle decisioni rese successivamente ad essa (cfr., ad esempio, decisione n. 618 del 18 dicembre 2014 e n. 153 del 12.3.2015, quest'ultima prodotta dalla stessa parte resistente agli atti del giudizio).

Nella decisione n. 618/2014 ad esempio il Garante ha respinto il ricorso di una persona che contestava la decisione del motore di ricerca di non deindicizzare un articolo che riferiva di un'inchiesta giudiziaria in cui risultava implicata osservando che il trattamento dei dati personali del ricorrente era avvenuto in origine per finalità giornalistiche secondo quanto previsto dagli artt. 136 ss. del Codice, nonché dalle disposizioni contenute nel "Codice di deontologia relativo al trattamento dei dati personali nell'esercizio dell'attività giornalistica" (allegato A del Codice medesimo, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 3 agosto 1998) ed era stato effettuato lecitamente e nel rispetto del principio di essenzialità dell'informazione riguardo a fatti di interesse pubblico relativi ad una vicenda giudiziaria recente e di indubbio interesse pubblico, soprattutto nell'ambito locale in cui si sono verificati i fatti descritti, non sussistendo quindi i presupposti riconosciuti dalla Corte di Giustizia europea nella sentenza del 13 maggio 2014 per l'esercizio del diritto all'oblio, anche in considerazione del fatto che i medesimi risultavano essere assolutamente recenti, oltre che di pubblico interesse.

Ancora, nella seconda, è stato evidenziato che il diritto all'oblio, "anche ove sussista il suo principale elemento costitutivo, ovvero il trascorrere del tempo, incontra un limite quando le informazioni in questione sono riferite al ruolo che l'interessato riveste nella vita pubblica con conseguente prevalenza dell'interesse della collettività ad accedere alle stesse rispetto al diritto dell'interessato alla protezione dei dati" e sono state inoltre richiamate le predette linee guida nella parte in cui è individuato tra i criteri per la disamina delle richieste di deindicizzazione da parte dei motori di ricerca quello del ruolo dell'interessato nella vita pubblica e quello della natura pubblica o privata delle informazioni allo

stesso riferite (è stata infatti rigettata, nella richiamata prospettiva, la richiesta essendo le notizie state pubblicate in un arco temporale compreso tra il 2010 ed il 2012, risultate ad avviso del Garante recenti ed ancora di pubblico interesse in quanto riguardanti un'importante indagine giudiziaria non ancora conclusa, nell'ambito della quale i profili attinenti a momenti passati assumevano rilievo alla luce dell'attività professionale esercitata dall'istante).

Alla luce dei principi emersi dalle menzionate pronunce, oltre che dalle riportate linee guida, deve ritenersi che le notizie individuate tramite il motore di ricerca risultano, nella specie, piuttosto recenti; invero, il trascorrere del tempo, ai fini della configurazione del diritto all'oblio, si configura quale elemento costitutivo, come risultante anche dalla condivisibile sentenza n. 5525/2012 della Suprema Corte, nella quale questo viene configurato quale diritto "a che non vengano ulteriormente divulgate notizie che per il trascorrere del tempo risultino oramai dimenticate o ignote alla generalità dei consociati", presupposto nella specie assolutamente insussistente, risalendo i fatti al non lontano 2013 (o al più al luglio 2012, secondo due dei risultati della ricerca) ed essendo pertanto gli stessi ancora attuali.

Del resto, la medesima appare di sicuro interesse pubblico, riguardando un'importante indagine giudiziaria che ha visto coinvolte numerose persone, seppure in ambito locale-romano, verosimilmente non ancora conclusa, stante la mancata produzione da parte dell'istante di documentazione in tal senso (archiviazioni, sentenze favorevoli...).

I dati personali riportati risultano quindi trattati nel pieno rispetto del principio di essenzialità dell'informazione.

Né può in questa sede il ricorrente dolersi della falsità delle notizie riportate dai siti visualizzabili per effetto della ricerca a suo nome, non essendo configurabile alcuna responsabilità al riguardo da parte del gestore del motore di ricerca (nella specie Google), il quale opera unicamente quale "caching provider" ex art. 15 d.lgs. n. 70/2003: in tale prospettiva pertanto il medesimo avrebbe dovuto agire a tutela della propria reputazione e riservatezza direttamente nei confronti dei gestori dei siti terzi sui quali è avvenuta la pubblicazione del singolo articolo di cronaca, qualora la predetta notizia non sia stata riportata fedelmente, ovvero non sia stata rettificata, integrata od aggiornata coi successivi risvolti dell'indagine, magari favorevoli all'odierno istante (il quale peraltro deduce di non aver riportato condanne e produce certificato negativo del casellario giudiziale).

Ancora, risulta che l'odierno ricorrente è avvocato in Svizzera, libero professionista, circostanza che consente di ritenere che questo eserciti un "ruolo pubblico" proprio per effetto della professione svolta e dell'albo professionale cui è iscritto, laddove tale ruolo pubblico non è attribuibile al solo politico (cfr. linee guida del 26.11.2014) ma anche agli alti funzionari pubblici ed agli uomini d'affari (oltre che agli iscritti in albi professionali).

In conclusione, nell'ottica del sopra menzionato bilanciamento, l'interesse pubblico a rinvenire sul web attraverso il motore di ricerca gestito dalla resistente notizie circa il ricorrente deve prevalere sul diritto all'oblio dal medesimo vantato.

La domanda deve pertanto essere integralmente respinta, con liquidazione delle spese di lite secondo il principio della soccombenza, nella misura di cui in dispositivo ed in difetto di nota.

P.Q.M. — 1) rigetta il ricorso;

2) condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore della parte resistente, complessivamente liquidate in euro 4.000,00 per compensi, oltre accessori come per legge.

1. IL FATTO.

L'ESORDIO DEL DIRITTO ALL'OBLIO NELLA GIURISPRUDENZA ITALIANA

Con la sentenza in epigrafe la giurisprudenza di merito italiana si pronuncia per la prima volta — per quanto è dato sapere — sul diritto all'oblio dopo la sentenza *Costeja Gonzales* della

Corte di Giustizia¹. A ben vedere, non si tratta di una novità assoluta, atteso che la decisione, come si avrà modo di specificare meglio nel prosieguo, si inserisce nel solco tracciato da alcuni provvedimenti del Garante privacy, scaturiti da richieste di utenti di motori di ricerca per la deindicizzazione di alcuni risultati ritenuti lesivi della propria sfera personale.

Prima di addentrarci nelle questioni giuridiche, giova riassumere i fatti che hanno dato origine alla sentenza in commento.

L'attore, avvocato romano, chiede a Google di deindicizzare alcuni risultati abbinati al proprio nome e relativi ad un procedimento giudiziario nel quale sarebbe stato coinvolto l'attore stesso, ma che non si sarebbe concluso con una sua condanna (dal testo della sentenza non è dato evincere se vi sia stata o meno un'assoluzione e, in caso affermativo, con

¹ La sentenza è pubblicata in questa *Rivista*, 2014, 535, con note di commento di T.E. FROSINI, *Google e il diritto all'oblio preso sul serio*; O. POLLICINO, *Un digital right to privacy preso (troppo) sul serio dai giudici di Lussemburgo? Il ruolo degli art. 7 e 8 della Carta di Nizza nel reasoning di Google Spain*; G. FINOCCHIARO, *Il diritto all'oblio nel quadro dei diritti della personalità*; G. CAGGIANO, *L'interpretazione del "contesto delle attività di stabilimento" dei responsabili del trattamento dei dati personali*; P. PIRODI, *Profili internazionali della responsabilità del gestore di un motore di ricerca per il trattamento dei dati personali*; G. SARTOR - M. VIOLA DE AZEVEDO-CUNHA, *Il caso Google e i rapporti regolatori USA/UE*; A. MANTELERO, *Il futuro regolamento EU sui dati personali e la valenza "politica" del caso Google: ricordare e di-*

menticare nella digital economy; S. SICA - V. D'ANTONIO, *La procedure di deindicizzazione*; C. COMELLA, *Indici, somari, ricerche e aspetti tecnici della "deindicizzazione"*; G.M. RICCIO, *Diritto all'oblio e responsabilità dei motori di ricerca*; R. FLOR, *Dalla data retention al diritto all'oblio. Dalle paure orwelliane alla recente giurisprudenza alla Corte di Giustizia. Quali effetti per il sistema di giustizia penale e quali prospettive de jure condendo?*; F. PIZZETTI, *Le Autorità Garanti per la protezione dei dati personali e la sentenza della Corte di Giustizia sul caso Google Spain: è tempo di far cadere il "velo di Maya"*. Tutti i saggi sono ora raccolti nel volume *Il diritto all'oblio su internet dopo la sentenza Google Spain*, a cura di G. Resta - V. Zeno-Zencovich, Roma, 2015 (cui si riferiscono le citazioni nelle note seguenti).

quale formula). Google rifiuta di procedere alla deindicizzazione e, per tale ragione, viene citata in giudizio, con richiesta di risarcimento del danno per illegittimo trattamento dei dati personali.

I giudici romani, però, rigettano le domande di parte attrice, statuendo che non sia trascorso un lasso temporale sufficiente; che le notizie pubblicate, relative ad una importante indagine giudiziaria, risponderebbero ad un interesse pubblico; che il gestore del motore di ricerca non possa essere chiamato a rispondere per l'eventuale falsità delle informazioni pubblicate su siti internet gestiti da terzi.

2. LE QUESTIONI POSTE DALLA SENTENZA.

Tre sono, essenzialmente, le questioni poste all'attenzione dei giudici capitolini.

Innanzitutto, in quali casi si sia al cospetto di un diritto all'oblio e, in particolare, quanto tempo debba essere trascorso per ritenere una vicenda di cronaca giudiziaria non più attuale.

In secondo luogo, se lo *status* soggettivo del richiedente incida sulla possibilità di deindicizzare una notizia e, più specificatamente, in quali casi un soggetto possa essere ritenuto un personaggio pubblico.

Infine, se un motore di ricerca sia nella posizione di cancellare un contenuto informativo dalla rete internet e al verificarsi di quali circostanze possa essere ritenuto responsabile. Quest'ultima questione, poi, reca con sé un ulteriore corollario e induce a delimitare quale sia il trattamento di dati personali effettivamente realizzato dall'operatore di internet.

A ben vedere, a tutte le questioni poste è possibile rispondere rileggendo, da un lato, il testo della sentenza della Corte di Giustizia e, dall'altro, le linee guida dell'*Article 29 Working Group* del 26 novembre 2014².

I primi due aspetti devono essere necessariamente trattate congiuntamente. Per quanto è dato sapere, in nessuna pronuncia giudiziaria, né italiana né straniera, è dato rinvenire un'indicazione temporale certa e il decorso del tempo non può che essere il frutto di una valutazione casistica, ricollegata necessariamente al principio dell'interesse informativo del pubblico.

È ben possibile, infatti, che una determinata vicenda, sebbene molto remota, torni di attualità³ e, quindi, faccia rivivere un interesse informativo sopito per anni. Si pensi, a titolo meramente esemplificativo, al caso di un soggetto che si affaccia sulla scena politica e che, nel suo lontano passato, è stato coinvolto in vicende di cronaca nera: è quanto accaduto, del resto, ad alcuni esponenti di formazioni politiche estremistiche, saliti alla ribalta delle cronache nei cc.dd. "anni di piombo",

² Guidelines on the implementation of the Court of Justice of the European Union judgment on "Google Spain and Inc v. Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) and Mario Costeja González" c-131/12, November 26, 2014.

³ All'interno della giurisprudenza francese, v. il recente caso deciso dal Trib.

Grande Instance Paris, ord. 23 marzo 2015, disponibile su Legalis.net (www.legalis.net), in cui si è riconosciuta la necessità di pubblicare il nome di un soggetto, condannato nel 2011, perché associato ad una vicenda più recente che, in assenza di quel nominativo, avrebbe perso ogni interesse informativo.

successivamente dimenticati, e che, a distanza di anni, si ripresentano in un contesto pubblico⁴. È evidente, come ripetutamente affermato dalla giurisprudenza francese, che il diritto all'oblio ben potrebbe essere invocato da una persona che, pagati i propri debiti con la Giustizia, ha ultimato un percorso di riabilitazione sociale⁵ e che, legittimamente, chiede di non dover essere perennemente associato a vicende del suo passato, che verosimilmente non rispecchiano la sua attuale personalità⁶.

È pur vero, però, per dirla con Carbonnier, che al diritto è concesso un trattamento arbitrario del tempo⁷: tuttavia, salvo che non si crei un nesso tra un fatto presente e un accadimento del passato, è improbabile che un evento remoto (e, soprattutto, gli effettivi protagonisti di questo evento), che non abbia una valenza storica e sia circoscritto all'attualità, possa suscitare ancora un interesse per il pubblico.

Nel caso di specie, peraltro, il decorso del tempo è effettivamente troppo breve — atteso che i fatti risalgono a un biennio scarso dalla sentenza — e, quindi, è corretta la lettura della Corte, che ritiene che permanga un interesse informativo alla conoscenza della notizia. In questo senso, del resto, si è espresso ripetutamente anche il Garante privacy, che ha costantemente rigettato le istanze nelle ipotesi di provvedimenti giudiziari recenti oppure nei casi in cui non siano stati espletati tutti i gradi di giudizio⁸.

Deve osservarsi, infatti, che il diritto all'oblio in internet non può essere confuso con un presunto diritto a ricostruirsi, ci sia fatta passare l'espressione, una "verginità digitale". Difatti, se è innegabile che l'identità personale possa mutare col tempo e che la rappresentazione, personale e sociale, di un individuo sia necessariamente un elemento in movimento⁹, tuttavia i diritti dei singoli devono necessariamente essere bilanciati con i diritti della collettività ad essere informati¹⁰.

⁴ Cfr., da ultimo, Cass., 26 giugno 2013, n. 16111, in *Danno e resp.*, 2014, 271.

⁵ Sul punto, all'interno della giurisprudenza francese, è interessante la lettura di Trib. Grande Instance Parigi, 25 marzo 1987, in *Dalloz*, 1998, somm. 198, dove si afferma che ogni persona, che sia stata coinvolta in un avvenimento pubblico, può rivendicare un diritto all'oblio nel caso in cui la memoria di tale evento possa danneggiare il proprio reinserimento sociale, nonché Trib. Grande Instance Parigi, 20 aprile 1983, in *Gaz. Pal.*, 1983, 2, 370, che estende a tutti i soggetti il diritto all'oblio, "compresi quelli condannati che hanno pagato il proprio debito alla società e che tentano di reinserirsi".

⁶ Il decorso del tempo e il venir meno dell'interesse informativo rendono, quindi, illecita la nuova pubblicazione; della questione si era già occupata la dottrina antecedente all'avvento delle reti telematiche, cfr., in particolare, T.A. AULETTA, *Diritto alla riservatezza e "droit à l'oubli"*, in G. ALPA, M. BESSONE, L. BONESCHI, G. CALAZZA (a

cura di), *L'informazione e i diritti della persona*, Napoli, 1983, 129 s.

⁷ J. CARBONNIER, *Droit civil, Tome 4, Les obligations*, 22ème éd., PUF, 2000, 628.

⁸ Cfr., a titolo esemplificativo, i sette casi elencati nella *Newsletter* del Garante del 22 dicembre 2014, n. 397 "Diritto all'oblio: prime pronunce del Garante dopo i no di Google".

⁹ In questo senso, per tutti, G. FINOCCHIARO, *Privacy e protezione dei dati personali. Disciplina e strumenti operativi*, Torino, 2012, 18.

¹⁰ La questione del diritto ad essere informati, inteso quale diritto soggettivo, è stata da tempo indagata dalla dottrina. Per tutti, valga ancora il rinvio a V. CUFFARO, *Profili civilistici del diritto all'informazione*, Napoli, 1986, *passim*. Sostiene che il rapporto tra il diritto all'informazione, il diritto all'accesso (che sarebbe derubricato a mero interesse) e i diritti che riguardano la sfera privata, all'interno della giurisprudenza comunitaria, abbia subito una "sterzata", a favore di questi ultimi, O. POLLI-

Il caso di specie — come non è infrequente che accada in fattispecie afferenti al diritto alla deindicizzazione — abbraccia un trattamento di dati giudiziari, così come qualificati *ex art. 4, comma 1, lett. e)* del D. Lgs. 196/2003. Si tratta di dati peculiari, soggetti ad un regime giuridico specifico, che, nel contesto che ci interessa, si prestano ad evidenti strumentalizzazioni, finalizzate a stigmatizzare, anche al di là dei limiti dell'eventuale sanzione, un illecito commesso da un soggetto. Tale peculiarità ha indotto parte della dottrina francese a interrogarsi sulla necessità di una sottocategoria di diritto all'oblio, che interessi specificatamente le persone che hanno subito condanne giudiziarie. Alcuni, ad esempio, hanno sollevato l'esigenza di diffondere immagini fotografiche o filmiche — datate, ma rese attuali da circostanze sopravvenute —, abbinandole a pseudonimi o rendendo addirittura anonime le generalità dei protagonisti della vicenda ¹¹.

Tale sforzo dottrinale, sebbene astrattamente degno di menzione, non sembra poter trovare però accoglimento, atteso verrebbe a costituire una posizione giuridica soggettiva differente, pur se fondata sui medesimi presupposti, per i soli soggetti coinvolti in vicende giudiziarie, che si troverebbero a godere di una posizione rinforzata rispetto ad altri soggetti per i quali la riproposizione di vicende remote, pur se fondate su presupposti differenti, potrebbe rappresentare analoga fonte di discriminazione o di lesione della propria identità personale ¹².

Il diritto all'oblio, calato nel contesto digitale, si caratterizza anche per un'altra peculiarità ¹³: le informazioni che riguardano casi giudiziari locali, infatti, hanno storicamente avuto una eco limitata all'ambito territoriale direttamente interessato. La diffusione via internet, nonché l'utilizzo dei motori di ricerca, avviene su scala (almeno potenzialmente) mondiale: pertanto, un determinato accadimento, che riveste sì un interesse informativo, ma solo in un determinato territorio geografico, calato nel contesto delle reti digitali finisce con l'essere associato ad un determinato soggetto senza alcuna connessione con il tessuto locale.

3. PERSONAGGI PUBBLICI: L'EUROPA SI ALLONTANA DAGLI STATI UNITI.

Il secondo punto della sentenza che merita di essere affrontato, attiene alla natura del richiedente la deindicizzazione.

Il *Working Group*, sul diritto all'oblio, ha adottato una nozione di *public figure* dai contorni e dai confini molto ampi, che include tutti i soggetti che svolgono un ruolo nella vita pubblica tale da catalizzare

CINO, *Un digital right to privacy preso (troppo) sul serio dai giudici di Lussemburgo? Il ruolo degli art. 7 e 8 della Carta di Nizza nel reasoning di Google Spain*, cit., 15, con i riferimenti giurisprudenziali ivi citati.

¹¹ In questo senso, F. GIRARD, *Sens et possibilités d'un "droit à l'oubli" aux Etats-Unis*, in AA.VV., *Le droit à l'oubli numérique. Données nominatives - approche comparée*, sous la dir. de D. Dechenaud, Bruxelles, 2015, 248 ss.

¹² In termini simili anche J.-M. BRUGIÈRE, *Droit à l'oubli numérique et droit au respect de la vie privée: attention, un droit peut en cacher un autre*, in AA.VV., *Le droit à l'oubli numérique. Données nominatives - approche comparée*, cit., 79.

¹³ Sui rapporti tra la visione tradizionale del diritto all'oblio e quella ripensata alla luce della diffusione delle tecnologie dell'informazione si sofferma lungamente G. FINOCCHIARO, *Il diritto all'oblio nel quadro dei diritti della personalità*, cit., 31 ss.

l'interesse della collettività. Lo scollamento dai criteri adottati da tempo dalla giurisprudenza nordamericana sono netti¹⁴: basti riprendere i *leading case* Gertz e Curtis Publ'g Co., che avevano qualificato le figure pubbliche come quelle che hanno facile accesso ai canali di comunicazione¹⁵ ovvero che possono influenzare il dibattito pubblico e bilanciare, con la propria opinione, le critiche altrui¹⁶.

Le linee-guida fanno invece riferimento alla Risoluzione 1165 (1998) del Consiglio d'Europa, che include in tale nozione tutti i soggetti che rivestono un ruolo pubblico o utilizzano fondi pubblici, nonché tutti coloro che occupano un ruolo significativo nella politica, nell'economia, nell'arte e nello sport: una definizione, tuttavia, talmente estesa da rischiare di essere di scarsa utilità per gli operatori che dovranno intervenire. Né può sottacersi che l'indeterminatezza dei contorni segnati dalla Corte di Giustizia, prima, e dal *Working Party*, dopo, potrebbero determinare l'insorgere di letture e indirizzi nazionali, che minerebbero gli obiettivi di armonizzazione che si prefigge il *corpus* normativo comunitario in materia di tutela dei dati personali¹⁷.

Tornando al caso in esame, il Tribunale di Roma pare negare la deindicizzazione perché il soggetto interessato sarebbe da considerare, *lato sensu*, un personaggio politico¹⁸; viene difficile immaginare, infatti, che tale requisito soggettivo possa essere soddisfatto dal mero svolgimento della professione forense (atteso che il ricorrente è un avvocato), considerando che, nel nostro Paese, risultano iscritti oltre duecentomila soggetti. L'allargare eccessivamente le maglie determinerebbe, inevitabilmente, un ribaltamento prospettico, per cui il rivestire una posizione "pubblica" o meno di un soggetto sarebbe aprioristicamente determinata dall'appartenenza ad una certa classe professionale.

Un simile automatismo è pericoloso (e fuorviante) per almeno due ragioni: innanzi tutto, il *Working Party* ha stabilito che tale requisito

¹⁴ Sul punto, v., prima della decisione Costeja Gonzales, S.C. BENNETT, *The «Right to Be Forgotten»: Reconciling EU and US Perspectives*, 30 *Berkeley J. Int'l Law* 161 (2012); nonché, successivamente, A. MANTELLERO, *Il futuro regolamento EU sui dati personali e la valenza "politica" del caso Google: ricordare e dimenticare nella digital economy*, cit., e F. BIGNAMI - G. RESTA, *Transatlantic Privacy Regulation: Conflict and Cooperation*, 78 *Law & Cont. Probl.* 101, 108 (2015). Il rapporto tra Stati Uniti ed Europa, in materia di protezione dei dati personali, è alla base della decisione della Corte di Giustizia, 13 novembre 2015, C-362/14, Schrems, sui v. il numero speciale di questa Rivista, 2015.

¹⁵ *Gertz v. Robert Welch, Inc.*, 418 U.S. 323, 344 (1974).

¹⁶ *Curtis Publ'g Co.*, 388 U.S. 130, 164 (1967) (Warren, C.J., concurring).

¹⁷ Sebbene non faccia riferimento all'ordinamento comunitario, ma si limiti all'analisi del diritto americano, concorda sui rischi di un'interpretazione casistica anche

D.B. MCKENZIE, *The Death of the Public Figure Doctrine: How the Internet and the Westboro Baptist Church Spawned a Killer*, 64 *Hastings L.J.* 469, 486-488 (2013).

¹⁸ Almeno così lascerebbe intendere il passaggio della sentenza in cui si afferma: "Tra di essi (ossia tra i criteri dettati dal *Working Party*, n.d.r.), figura in primo luogo quello della natura del richiedente (in particolare, la circostanza per cui il richiedente rivesta un ruolo di rilievo pubblico, come nel caso di personaggi politici, dovrebbe tendenzialmente orientare verso il diniego della richiesta di deindicizzazione)". Tuttavia, nel finale, la sentenza statuisce altresì che "risulta che l'odierno ricorrente è avvocato in Svizzera, libero professionista, circostanza che consente di ritenere che questo eserciti un "ruolo pubblico" proprio per effetto della professione svolta e dell'albo professionale cui è iscritto, laddove tale ruolo pubblico non è attribuibile al solo politico (cfr. linee guida del 26.11.20014) ma anche agli alti funzionari pubblici ed agli uomini d'affari (oltre che agli iscritti in albi professionali)".

possa essere generalmente soddisfatto dal legame con una certa categoria professionale e non, come semplicisticamente si potrebbe essere indotti a ritenere, invertendo l'ordine logico, che l'appartenenza ad una categoria incida “meccanicamente” sulla qualificazione dello stesso.

In secondo luogo, perché occorre fare attenzione a non focalizzare l'attenzione sull'aspetto soggettivo, giacché ciò che rileva è, al contrario, l'elemento oggettivo. Per essere più chiari — e, del resto, è quanto si ricava analogicamente anche dall'analisi della risalente giurisprudenza statunitense in materia di stampa e di *defamation* — ciò che occorre verificare è l'interesse del pubblico e, quindi, se una determinata notizia soddisfi oggettivamente non la mera curiosità, ma un interesse meritevole di tutela pubblico stesso ¹⁹.

Allo stesso modo, occorre verificare se l'evento abbia un nesso con l'attività professionale del soggetto coinvolto ossia se sia effettivamente relativo al motivo per cui tale soggetto è considerato “pubblico”, così come puntualizzato anche nelle linee guida del *Working Group*.

Su questo aspetto si è mostrato particolarmente sensibile il CNIL, l'autorità di garanzia francese, che ha osservato che, oltre alla natura “pubblica” del soggetto cui la notizia si riferisce, occorra considerare anche l'aspetto oggettivo, ossia se la notizia abbia un carattere privato o meno: nelle linee guida del Garante francese si dice espressamente che le informazioni relative agli stati di salute o ai familiari del personaggio pubblico non rendono di per sé la notizia di interesse pubblico e, quindi, in taluni casi possano essere deindicizzate ²⁰.

Sul punto, invero, risulta una uniformità di giudizio: anche i principali motori di ricerca, infatti, hanno evidenziato che, tra i criteri utilizzati per procedere alla rimozione, una posizione prioritaria è attribuita alle vicende che, pur coinvolgendo personaggi noti, abbiano una valenza strettamente privata e non siano abbinati o associati con l'attività svolta dal soggetto interessato.

¹⁹ Basti ricordare quanto affermato dalla Suprema Corte già nel 1975 (Cass. 27 maggio 1975, n. 2129, in *Foro italiano*, 1976, I, 2895) quando si affermò che l'interesse pubblico alla conoscenza “non può identificarsi nella morbosa curiosità che parte del pubblico ha per le vicende piccanti o scandalose, svoltesi nell'intimità della casa della persona assunta a notorietà”.

²⁰ Commission Nationale Informatique et Libertés, *Droit au référencement. Les critères communs utilisés pour l'examen des plaintes*, Paris, 2014, 4: “Pour autant, certaines informations relatives à des personnes publiques relèvent par essence de leur vie privée, comme celles en lien avec leur santé ou leur famille, et n'ont donc pas vocation à apparaître dans les moteurs de recherche. Une distinction doit ainsi être faite entre la nature des informations traitées, même si d'une manière générale le fait qu'elles concernent une personnalité publique milite pour maintenir leur référencement”. Né si può dimenticare il celebre caso di François Mitterrand e della pubblicazione del volume *Le Grand Secret* ad opera del medico curante dell'ex presidente francese, ritirato dal commercio dal Trib. de Grande Instance di Parigi, 17 gennaio 1996, su cui si è pronunciata successivamente la Corte Europea dei diritti dell'uomo (cfr. CEDH, 18 maggio 2004, Sté Plon c/ France, req. no 58148/00), che ha ritenuto che il provvedimento fosse legittimo nell'immediatezza del decesso ma che, col trascorrere degli anni, (testualmente: “plus le temps passait, plus l'intérêt public du débat lié à l'histoire des deux septennats accomplis par le président Mitterrand l'emportait sur les impératifs de la protection des droits de celui-ci au regard du secret médical”.

4. QUALE TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI?

Il profilo della sentenza che appare maggiormente interessante è però l'ultimo, relativo alla tipologia di trattamento posto in essere dai motori di ricerca e agli obblighi giuridici che da tale trattamento scaturiscono.

Nella vasta gamma dei diritti riconosciuti dalla legislazione in materia di dati personali ai soggetti interessati, rilevano, nel contesto che ci interessa, quelli attinenti all'aggiornamento, alla rettificazione e alla cancellazione dei dati. Tuttavia, in via preliminare, occorre domandarsi: qual è il trattamento di dati personali che Google e gli altri motori di ricerca pongono in essere? In caso di pubblicazione in un sito internet di un'informazione che riguarda una persona fisica determinata, chi è il titolare del trattamento?

La Corte di Giustizia, nella decisione *Costeja Gonzales*, aveva chiarito che l'attività dei motori di ricerca realizza un trattamento di dati personali giacché il gestore del servizio “*esplorando Internet in modo automatizzato, costante e sistematico alla ricerca delle informazioni ivi pubblicate ‘raccolge’ dati siffatti, che egli ‘estrae’, ‘registra’ e ‘organizza’ successivamente nell’ambito dei suoi programmi di indicizzazione, ‘conserva’ nei suoi server e, eventualmente ‘comunica’ e ‘mette a disposizione’ dei propri utenti sotto forma di elenchi dei risultati delle loro ricerche. Poiché tali operazioni sono contemplate in maniera esplicita e incondizionata all’articolo 2, lettera b), della direttiva 95/46, esse devono essere qualificate come ‘trattamento’ ai sensi di tale disposizione, senza che rilevi il fatto che il gestore del motore di ricerca applichi le medesime operazioni anche ad altri tipi di informazioni e non distingua tra queste e i dati personali*”²¹. Quindi, non vi è dubbio che Google tratti dati personali e tale circostanza, infatti, non è contestata neanche dalla società citata in giudizio; tuttavia, detto trattamento consiste esclusivamente nel selezionare contenuti che possono contenere (anche) dati personali e non, invece, nella generazione dei contenuti stessi²². La creazione dei contenuti, che rappresenta una autonoma fattispecie di trattamento di dati personali, ha, infatti, un altro titolare del trattamento, diverso dal gestore del motore di ricerca, ed è l'editore del sito internet all'interno del quale la notizia è pubblicata.

Per tale ragione, Google e gli altri motori di ricerca possono essere chiamati al più a deindicizzare un contenuto informativo, ma non sono tenuti a modificarlo (né, tecnicamente, sono in condizione di farlo) e, quindi, gli eventuali obblighi di aggiornamento, rettificazione o cancellazione non possono che investire i gestori delle pagine internet.

In questo senso, chiara appare la confusione in cui è caduto l'attore nel caso in commento, considerando che avrebbe potuto formulare — come la sentenza correttamente osserva — una richiesta ai sensi dell'art. 7 del D. Lgs. 196/2003 ancor prima di chiedere la deindicizzazione. Per mezzo di una richiesta di aggiornamento (che, sia consentito il parallelo, assolve ad una funzione analoga a quella della rettifica di cui all'art. 8 della Legge

²¹ Costeja Gonzales, punto 28. Sul punto v. già la sentenza Lindqvist, C-101/01, EU:C:2003:596, punto 25.

²² Parlano di un ruolo ibrido dei mo-

tori di ricerca S. SICA - V. D'ANTONIO, *La procedure di de-indicizzazione*; C. COMELLA, *Indici, sommari, ricerche e aspetti tecnici della “de-indicizzazione”*, cit., 160.

sulla stampa) l'utente può quindi chiedere che l'informazione che coinvolge la sua persona sia rettificata o aggiornata dal gestore del sito internet e, in tal modo, assicurarsi che sia diffusa una corretta informazione.

Solo a fronte di un eventuale rifiuto da parte del gestore, potrebbe agire nei suoi confronti, lamentando l'illegittimo trattamento dei propri dati personali e chiedendo il relativo risarcimento del danno. Al più potrebbe poi discutersi se i motori di ricerca, a fronte del persistere dell'informazione inesatta (*rectius*: non aggiornata) siano tenuti a deindicizzare tale contenuto. La risposta, a parere di chi scrive, deve essere affermativa, anche alla luce delle già ricordare linee guida dell'*Article 29 Working Group* e premesso, tuttavia, che sussista un obbligo del soggetto interessato di documentare, nel modulo per la richiesta di deindicizzazione, l'avvenuta richiesta di aggiornamento dell'informazione nonché il rifiuto (anche sotto forma di mero silenzio protratto per un periodo considerevole di tempo) da parte del gestore del sito internet. Naturalmente, tra gli obblighi del segnalante deve rientrare anche quello di provare che l'informazione non è corretta, non potendosi ritenere che tale onere gravi sul gestore del motore di ricerca.

In altri termini, non può che concludersi che i motori di ricerca si limitano a "fotografare" i contenuti accessibili sulla rete internet, non potendo assicurare che gli stessi siano aggiornati e, tanto meno, veritieri. Tuttavia, un corretto bilanciamento degli interessi degli attori in gioco non può che determinare un obbligo di deindicizzazione da parte del gestore del motore di ricerca nell'ipotesi in cui il soggetto interessato si sia attivato per chiedere la correzione/cancellazione del proprio dato personale e non abbia ottenuto riscontro²³.

Alla luce delle osservazioni che precedono, risulta esclusa ogni forma di responsabilità, per colpa o oggettiva, in capo ai motori di ricerca in caso di persistenza delle informazioni sui siti internet²⁴. Né deve dimenticarsi che il diritto sancito dalla Corte di Giustizia è alla deindicizzazione — da parte dei motori di ricerca — e, ma trattasi di procedura che coinvolge un soggetto diverso, di cancellazione da parte dei titolari dei siti che hanno pubblicato la notizia e che, dunque, il richiamo al diritto all'oblio non possa essere inteso nell'accezione ad esso attribuito dalla dottrina che si è occupata del tema prima della diffusione di internet²⁵.

Non è senza significato, a tal riguardo, che il Regolamento comunitario abbia volutamente emendato l'originaria intitolazione dell'art. 17: il

²³ In questo senso sembra essersi pronunciata anche la giurisprudenza di merito, prima della sentenza della Corte di Giustizia. Cfr. Trib. Milano, 26 aprile 2013, inedita: "*Nel bilanciamento tra il diritto all'informazione ed il diritto all'oblio deve essere accordata maggiore tutela a quest'ultimo ogni qualvolta i fatti narrati nell'articolo oggetto di contestazione non corrispondano integralmente a verità, ed altresì difetti integralmente il requisito dell'interesse pubblico alla conoscenza della notizia*".

²⁴ Sul punto sia consentito rinviare a G.M. RICCIO, *Diritto all'oblio e responsabi-*

lità dei motori di ricerca, in *Dir. inf.*, 2014, 753 ss.

²⁵ Sul punto la bibliografia è molto vasta: per un primo approfondimento v. G.B. FERRI, *Diritto all'informazione e diritto all'oblio*, in *Riv. dir. civ.*, 1990, 801 ss.; Aa.Vv., *Il diritto all'oblio*, Atti del Convegno di Studi del 17 maggio 1997, a cura di E. Gabrielli, Napoli, 1999; M.R. MORELLI, *Oblio (diritto all')*, in *Enc. dir. agg. VI*, Milano, 2002, 848 ss.; nonché, più recentemente, M. MEZZANOTTE, *Il diritto all'oblio. Contributo allo studio della privacy storica*, Napoli, 2009; Aa.Vv., *Il caso del diritto all'oblio*, a cura di F. Pizzetti, Torino, 2013.

diritto è alla cancellazione, nelle ipotesi elencate dalla norma, mentre il riferimento al diritto all'oblio è stato inserito in parentesi — quasi a voler segnare un rapporto di *genus ad speciem* tra i due diritti.

Tornando ai profili attinenti alla responsabilità dei motori di ricerca, sembra potersi ipotizzare, dalla lettura della sentenza, che la prova del danno non sia stata comunque fornita dall'attore.

La questione degli oneri probatori in caso di violazione del diritto alla deindicizzazione è stata affrontata da una delle prime decisioni europee successive al caso *Google Spain* e decisa dalla giurisprudenza francese. Nel caso di specie, parte attrice chiedeva che fosse rimosso da Google un articolo, pubblicato su "Le Parisien", sulla condanna penale subita dal ricorrente, per un fatto accaduto otto anni prima della richiesta di deindicizzazione. Pare opportuno precisare, peraltro, che tale condanna era stata scontata e che il soggetto non era un personaggio pubblico, secondo i parametri summenzionati.

Il punto interessante del caso — che, di per sé, appare privo di aspetti peculiari — è dato dal riconoscimento accordato all'attore, che avrebbe dimostrato la difficoltà incontrata nel trovare lavoro a causa della permanenza dell'articolo sulla rete internet. Invero, il ragionamento operato dai giudici francesi non appare privo di possibili censure, laddove non approfondisce adeguatamente, a parere di chi scrive, il nesso eziologico che sussisterebbe tra la presenza *on-line* della notizia e l'effettiva difficoltà di reperimento di un impiego da parte del presunto danneggiato.

5. LE PRONUNCE SUCCESSIVE E L'INDIRIZZO DELLA GIURISPRUDENZA ITALIANA.

Alla sentenza in commento hanno fatto seguito altre pronunce giurisprudenziali, di diversi tribunali nazionali, in cui convenuta era sempre la società Google. Per quanto è in nostra conoscenza — considerando che le pronunce risultano al momento inedite e, in due casi, è stato depositato il solo dispositivo — tutti i casi si sono conclusi con il rigetto delle domande e, quindi, con l'affermazione dell'assenza di responsabilità del motore di ricerca.

In questo senso, la decisione del Tribunale romano, sebbene — come si diceva già in apertura — si sia mossa nel solco tracciato dalla Corte di Giustizia e poi ribadito dal Garante per la protezione dei dati personali e dall'*Article 29 Working Group*, rappresenta comunque un precedente importante, al quale si sta uniformando la successiva giurisprudenza.

Al tempo stesso, l'indirizzo delle corti italiane, se coniugato con quello dell'Autorità Garante, evidenzia un atteggiamento sicuramente meno rigido se comparato con quello che si sta registrando nell'ordinamento francese. Una soluzione, quest'ultima, che tuttavia non convince pienamente, atteso che sembra tener in scarsa considerazione la relazione soggettiva e oggettiva che i motori di ricerca hanno nei confronti dei dati personali, rivestendo un ruolo di titolare del trattamento nei soli limiti segnalati in precedenza.

GIOVANNI MARIA RICCIO